

STATUTO

"SANITASERVICE ASL TA S.R.L." UNIPERSONALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIALE VIRGILIO 31

Numero REA: TA - 168878

Codice fiscale: 02775310739

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO

Indice

| | |
|--|---|
| Parte 1 - Protocollo del 25-01-2018 - Statuto completo | 2 |
|--|---|

Allegato ^A
Rep. N. 46556
Racc. N. 15133

TITOLO I: Denominazione, oggetto, durata e sede

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale sotto la denominazione sociale "SANITASERVICE ASL TA s.r.l." unipersonale.

Articolo 2 - Oggetto

1. La società, anche ai sensi della D.G.R. n. 2271 del 3 dicembre 2013 ha per oggetto lo svolgimento per conto esclusivo della ASL TA delle seguenti attività:

a) Attività di ausiliariato, portierato, pulizia dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati alle attività di cura dei pazienti;

b) Attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del Servizio 118 - Rete Emergenza Urgenza;

c) Attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate di cui alla L.R. n. 9/1991 s.m.i.;

d) Attività di trasporto dei vaccini, del sangue, del plasma e degli emocomponenti da e verso strutture sanitarie pubbliche;

e) Attività di logistica integrata (farmaci e beni economici);

f) Attività di gestione Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale;

g) Attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento delle attività istituzionali (ad es. interventi di manutenzione edile di pitturazione o intonacatura delle pareti delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; interventi di manutenzione sugli infissi interni ed esterni; interventi di manutenzione degli elementi di arredo) e degli impianti ivi collocati (ad es. impianto elettrico, di condizionamento e/o riscaldamento delle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali; impianto idrico fognante dei servizi igienici annessi alle stanze di degenza o di altri locali in cui si effettuano attività istituzionali).

E' escluso l'affidamento alla società della manutenzione dei grandi impianti e delle attrezzature, delle apparecchiature medicali ed informatiche, nonché della manutenzione degli impianti che necessitano di certificazione di conformità alla normativa europea. Resta inoltre comunque escluso l'affidamento di servizi diversi da quelli rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g).

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà compiere, sempre nell'ambito dello stesso, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, industriali, che saranno ritenute dall'amministratore necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nell'ambito delle



strategie aziendali stabilite dalla Azienda Sanitaria Locale di Taranto e da questa preventivamente autorizzate. Devono ritenersi espressamente escluse tutte le attività dirette di tutela della salute, che sono poste obbligatoriamente in capo alle singole aziende o Ente.

La società opera esclusivamente per l' Azienda Sanitaria Locale di Taranto, nell'ambito territoriale di quest'ultima e non può svolgere o altrimenti erogare servizi e prestazioni nei confronti di qualunque altro soggetto pubblico o privato, né può stipulare contratti per l'erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale con altri soggetti giuridici pubblici o privati, né partecipare a qualsiasi forma di gara bandita da soggetti terzi.

Spetta all'Azienda Sanitaria Locale di Taranto l'esercizio del controllo sull'attività posta in essere dalla società nei termini e con i limiti previsti dal disciplinare redatto e sottoscritto dal Direttore Generale della ASL ente controllante in materia di:

- reclutamento, attribuzione delle mansioni, trattamento giuridico ed economico del dipendente; acquisizione di beni e servizi; osservanza delle norme civilistiche e fiscali disciplinanti la tenuta dei libri sociali e dei registri contabili, la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali di controllo di gestione.

In materia di personale il controllo è affidato all'Area Gestione del Personale dell'Azienda Sanitaria Locale Taranto, alla quale sono demandati i seguenti compiti:

- Verificare che l'assunzione del personale venga eseguito nell'ambito del piano delle assunzioni deliberato dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto;
- Verificare che le modalità seguite per il reclutamento rispettino le procedure deliberate dalla Azienda Sanitaria Locale Taranto.

In materia di acquisto di beni e servizi, la Società strumentale deve far riferimento alle procedure, vincoli e limitazioni previste dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento attuativo, nonché alle disposizioni regionali che disciplinano la materia. Con specifico riferimento alle procedure di acquisto in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., la Società strumentale è tenuta al rispetto dello Schema di regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia per le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1392 del 10/7/2012.

In materia di osservanza delle norme civilistiche e fiscali in materia contabile, di bilancio, di dichiarazioni fiscali e in materia di valutazione dei risultati economici conseguiti, il controllo è affidato all'Area Gestione delle Risorse



Finanziarie in uno con l'U.O. Controllo di Gestione della Azienda Sanitaria Locale.

La società, per il conseguimento dei suoi scopi e per le sue attività, potrà richiedere ed avvalersi di qualsiasi agevolazione prevista dalla legislazione vigente di contenuto erogatorio a livello regionale, nazionale e comunitario, nonché delle leggi di finanziamento agevolato, degli sgravi fiscali e contributivi previsti sotto qualsiasi forma, anche con riferimento alle disposizioni per le imprese che operano nei territori del mezzogiorno.

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con espressa esclusione dello svolgimento di attività professionali protette, di qualsiasi attività qualificata come finanziaria dalla legge nei confronti del pubblico e delle attività rivolte direttamente alla tutela della salute. In ogni caso, una percentuale del cento per cento del fatturato della società viene effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4 - Sede sociale

La società ha sede presso la sede della Direzione Generale delle ASL di Taranto.

Articolo 5 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, l'indirizzo email, il numero di fax, per quanto concerne i rapporti con la società, sono quelli risultanti dai libri sociali.

Articolo 6 - Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni non sono trasferibili a soggetti terzi sia pubblici che privati. In ogni caso, gli atti deliberativi del socio unico aventi ad oggetto l'alienazione (qualora sia in futuro consentita dalle norme statutarie) o la costituzione dei vincoli su partecipazioni sociali sono adottati secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni.

La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione.

TITOLO II: Capitale sociale, finanziamenti dei soci

Articolo 7 - Capitale sociale e sue variazioni

1. Il capitale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia, a seguito di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.



La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Articolo 8 - Finanziamenti dei soci alla società

1. La società potrà acquisire dai soci versamenti a fondo perduto e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto della disposizione di cui all'art. 2467 del codice civile.

Articolo 9 - Recesso ed esclusione del socio

Il diritto di recesso compete ai soci nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.);

Non sono previste nel presente statuto specifiche ipotesi di esclusione dei soci.

TITOLO III: Decisioni ed assemblea dei soci

Articolo 10 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme di funzionamento, nonchè sugli argomenti che l'amministratore unico sottopone all'approvazione.

Articolo 11 -Assemblea dei soci

1. Le decisioni dei soci debbono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico anche fuori della sede sociale, purchè in Puglia.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'Amministratore Unico e tutti i Sindaci, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'Amministratore Unico o i sindaci, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 12 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutinatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 13 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare con il voto favorevole del socio unico.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Gli atti deliberativi del socio unico riguardanti:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

d) la revoca dello stato di liquidazione;
sono adottati con le modalità previste dai commi 1 e 2
dell'art. 7 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive
modificazioni e integrazioni.

**TITOLO IV: Controllo analogo, Organo amministrativo,
Rappresentanza sociale**

Articolo 14 - Poteri dell'Azienda sanitaria locale di Taranto

Al socio "AZIENDA SANITARIA LOCALE - TARANTO" sono
attribuiti i seguenti particolari diritti di cui all'art.
2468, comma 3 del Codice Civile;

1. Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di
Taranto ha poteri di direzione, gestione, indirizzo e
controllo della società.

2. I poteri di direzione, gestione, indirizzo e controllo
della società sono esercitati attraverso la fissazione
dell'indirizzo e delle modalità di coordinamento e di
controllo sulle strategie aziendali. Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Locale ha poteri di indirizzo e
controllo della Società, che sono esercitati attraverso la
sottoscrizione del Disciplinare di Servizio, nel quale sono
tra l'altro fissati gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità
di coordinamento, di monitoraggio e di controllo sulle
strategie e sulla gestione della Società. Il Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Locale, esercita il controllo
mediante la verifica degli elementi contenuti nel Disciplinare
di Servizio nonché mediante la verifica dell'andamento
gestionale della Società. Il Direttore Generale della Azienda
Sanitaria Locale, deve convocare l'assemblea dei soci ed
assumere i provvedimenti necessari in relazione agli atti
adottati dall'Amministratore Unico che dovessero risultare in
contrasto con il Disciplinare di Servizio e/o con gli
indirizzi, le strategie e le politiche dell'Azienda Sanitarie
e/o della Regione Puglia preventivamente stabilite.
L'Amministratore Unico deve inviare trimestralmente al
Direttore generale dell'Azienda o Istituto controllante
rendiconti trimestrali sull'andamento della gestione. Gli
obblighi e le previsioni in materia di flussi ed obblighi
informativi di cui all'art.39 della L.R. n. 4/2010 ed alla
Legge Regionale n. 16/2011 devono essere assicurati dalle
Aziende Sanitarie ed Enti del SSR anche con riferimento ai
servizi oggetto di affidamento in favore delle Società
strumentali.

Il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di
Taranto può annullare tutti gli atti dell'assemblea e/o
dell'amministratore che risultino in contrasto con gli
indirizzi e le strategie e le politiche aziendali
preventivamente stabilite .

L'amministratore della società deve consentire l'esercizio
dei poteri di indirizzo , coordinamento e controllo da parte



The image shows a red circular stamp of the Azienda Sanitaria Locale di Taranto. The stamp contains the text "AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO" and "FRANCESCO DI TARANTO". Below the stamp is a handwritten signature in black ink.

del Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Taranto

Articolo 15 - L'Amministratore Unico

1. La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che potrà essere anche non socio. In ogni caso, eventuali modifiche statutarie non potranno prevedere, in deroga all'art. 2475, terzo comma, C.C., che l'amministrazione sia affidata, congiuntamente o disgiuntamente, a due o più soci.

Inoltre non potranno essere istituiti organi di amministrazione diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Qualora a seguito di modifiche statutarie venisse introdotto un Organo Amministrativo pluripersonale collegiale (Consiglio di Amministrazione) saranno in ogni caso applicabili le lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non può essere nominato alla carica di Amministratore Unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 codice civile.

L'Amministratore è soggetto al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 codice civile.

L'Amministratore Unico dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.

La cessazione dell'amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 16 - Poteri dell'Amministratore Unico

1. All'organo amministrativo è affidata la gestione della società: a tal fine l'amministratore unico potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e le presenti norme di funzionamento riservano al disciplinare di servizio. L'amministratore della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Taranto a tal fine l'Amministratore Unico deve inviare trimestralmente al Direttore generale dell'Azienda o Istituto controllante rendiconti trimestrali sull'andamento della gestione. Gli obblighi e le previsioni in materia di flussi ed obblighi informativi di cui all'art. 39 della L.R. n. 4/2010 ed alla Legge Regionale n. 16/2011 devono essere assicurati dalle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR anche con riferimento ai servizi oggetto di affidamento in favore delle Società strumentali.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale, ha poteri di indirizzo e controllo della Società, che sono esercitati attraverso la sottoscrizione del Disciplinare di Servizio, nel quale sono tra l'altro fissati gli indirizzi,



gli obiettivi e le modalità di coordinamento, di monitoraggio e di controllo sulle strategie e sulla gestione della Società. L'amministratore della società deve consentire l'esercizio dei poteri di indirizzo, coordinamento e controllo da parte del Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Taranto.

Articolo 17 - Rappresentanza, compensi e rimborsi

L'Amministratore Unico ha la firma sociale e la rappresentanza generale della società.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni.

Non è consentito corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine rapporto.

L'Amministratore della società non può essere dipendente dell'amministrazione pubblica controllante o vigilante.

Si applica il comma 8 dell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - Organizzazione della società

L'Amministratore Unico della Società può essere coadiuvato, nelle attività di gestione, da personale amministrativo di comparto in misura strettamente correlata al volume di attività svolte ed al numero di dipendenti della Società.

In ogni caso il numero del personale amministrativo di comparto non potrà superare i limiti di cui alla D.G.R. 2271 del 3 dicembre 2013 o s.m.i..

L'organizzazione interna della società sarà definita nel dettaglio dall'amministratore unico che la sottopone all'approvazione del socio unico.

Articolo 19 - Organo di controllo o revisore

La società provvede con decisione dell'assemblea dei soci, in ogni caso e quindi anche al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti dall'art. 2477 C.C., alla nomina di un Organo di Controllo o di un revisore, con funzioni di verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti adottati dalla società.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo al quale competono i medesimi doveri, poteri e responsabilità attribuiti al Collegio Sindacale, conformemente al disposto dell'articolo 2477 C.C., come novellato, a mente del quale nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni del collegio sindacale previste per le società per azioni.

Articolo 20 - Controllo contabile

1. A meno che la legge richieda necessariamente che il controllo contabile sia esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro, i soci decidono se affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale ovvero a un revisore o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO V: Bilancio ed utili

Articolo 21 - Bilancio e destinazione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Detto bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5 (cinque) per cento da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al socio unico ASL TA.

TITOLO VI: Scioglimento e liquidazione

Articolo 22 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge o dalla citata deliberazione DGR n.2271/2013, nonchè per il venir meno del presupposto della proprietà pubblica della totalità del capitale sociale.

Il socio unico determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della società, per quanto non contemplato dal presente provvedimento, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

TITOLO VII: Norme Transitorie e Finali

Articolo 23 - Norma transitoria

Il Collegio dei Revisori resta in carica sino alla naturale scadenza degli stessi e comunque sino alla nomina del nuovo Collegio Sindacale o del revisore unico di cui al precedente articolo 19.

Articolo 24 - Foro competente

Per qualunque controversia sarà competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Articolo 25 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Francesco Javier Menes

Antonio J. M. J. J.



Atto registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di
Taranto il 3 agosto 12107 al n. 12107.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo (composta di sedici facciate), ai sensi dell'Art. 22,
commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 82/2005 che si trasmette in termini utili
di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta telematicamente ai sensi del Decreto 22
febbraio 2007 mediante M.U.I. (Modello Unico Informatico)